

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA**


ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" ED, IN PARTICOLARE, DI OGNI FUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2007 e s.m.i..

Rep. n. 323

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Novembre, presso la sede dell'ASP "Don Giovanni Silvestri",


TRA

Elisabetta Manghisi, nata in Castellana Grotte il 15.02.1958, Segretario - Responsabile di Servizio dell'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte, domiciliata per la sua carica presso la sede aziendale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto dell'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte (C.F. dell'Ente 80006570727);



E

il Dr. Bartolomeo Allegrini, nato a Putignano (BA) il 27.08.1964 e residente in Monopoli alla via Filippo Turati n. 1, C.F.: LLGBTL64M27H096O, P. Iva 05383920724, di seguito Professionista;



**premesse**

che il professionista è regolarmente iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Bari;

che è intendimento delle parti collaborare tra loro in piena autonomia, escludendo ogni vincolo di subordinazione;

si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1**

1. L'ASP "Don Giovanni Silvestri" conferisce al professionista sopra individuato e generalizzato, che accetta, l'incarico di Coordinatore Sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri", comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i..

2. Rientrano, in particolare, nell'oggetto del presente incarico le seguenti responsabilità, attività e funzioni:

- responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti, fermo restando che, nei casi di urgenza in cui il coordinatore sanitario non sia presente in struttura, la RSSA si avvale del posto fisso di guardia medica e/o del servizio "118" del Distretto Sanitario ove è ubicata la struttura;

- coordinamento delle attività relative al servizio paramedico e socio-sanitario, con riferimento alle prestazioni e agli interventi previsti dai piani terapeutici degli ospiti;

- costante raccordo con i medici specialisti della ASL competente per territorio e con i medici personali dei residenti;

- cura e sistematica raccolta delle cartelle cliniche;

- attuazione del programma personalizzato per ogni singolo residente, riferito alla dietetica, alla prevenzione e alla riabilitazione;

- costante aggiornamento dei piani di intervento terapeutico delle persone residenti;

- compilazione e tenuta dei registri ASL di richiesta per la fornitura di farmaci, delle sostanze stupefacenti e del materiale sanitario;

- gestione del magazzino medicinali;

- gestione delle cartelle sanitarie e comunque dei protocolli di interesse sanitario;
- quant'altro previsto nelle convenzioni e nei protocolli d'intesa con la ASL/BA e nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per quanto di competenza.

#### **Art. 2**

1. Il Professionista si impegna a fornire la propria prestazione professionale con diligenza ed adeguatezza, garantendo la propria presenza all'interno della struttura assistenziale nel rispetto degli standard previsti dall'art. 66 del R.R. n. 4/2007/ e s.m.i.
2. L'attività del Professionista sarà svolta in piena autonomia ed indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ASP, configurandosi l'incarico *de quo* come una prestazione di lavoro autonomo, ma comunque previo raccordo ed in coerenza con gli indirizzi dell'ASP.
3. A tal fine, settimanalmente, il professionista sarà tenuto a fornire agli uffici amministrativi dell'ASP, il calendario delle presenze presso la struttura riferite alla settimana successiva.

#### **Art. 3**

Il presente incarico ha durata di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 4**

1. Il compenso spettante al professionista viene stabilito, ritenuto congruo ed accettato tra le parti nella somma complessiva lorda di € 2.999,70 oltre IVA c.p.l. e sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, attraverso n. 3 acconti

mensili di pari importo su presentazione di regolare fattura fiscale, corredata da specifica relazione sull'attività espletata.

2. Il pagamento sarà regolato mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, recante il visto del Responsabile del Servizio.

3. Le eventuali ritenute d'acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dall'ASP nei termini e secondo le modalità di legge.

4. Il Professionista si impegna, ai sensi della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente dedicato al presente rapporto contrattuale e ad indicare la persona o le persone delegate ad operare sul medesimo.

5. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASP oltre a quanto stabilito nel presente contratto.

#### **Art. 5**

1. Il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

2. Tuttavia, in caso di propria assenza/impossibilità per periodi di durata superiore ai tre giorni consecutivi, da comunicare al Segretario dell'Ente con congruo anticipo e, comunque, almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali e motivati, il professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

#### **Art. 6**

1. Il Professionista ha l'obbligo di stipulare e presentare apposita polizza assicurativa professionale per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività da prestare in favore dell'ASP.

2. Copia di tale polizza, con vigenza non successiva alla decorrenza del

presente contratto e non inferiore alla durata dello stesso, dovrà essere prodotta all'ASP al massimo entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'incarico, pena la decadenza dallo stesso.

3. L'ASP è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal professionista.

#### **Art. 7**

1. Il presente incarico è incompatibile con quello di medico di fiducia di ogni singolo ospite residente.

1. Non sussiste, tuttavia, il diritto di esclusività per cui l'incarico è compatibile con altri incarichi e/o prestazioni conferibili da enti e/o privati, purché non svolti in concorrenza e/o conflitto di interessi con l'ASP e purché non interferiscano e/o limitino le prestazioni previste dal presente contratto.

#### **Art. 8**

1. L'incarico conferito si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e/o qualsivoglia comunicazione, alla scadenza prevista.

2. L'ASP potrà procedere alla revoca immediata dell'incarico nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza, in tutto o in parte, da parte del professionista delle clausole della presente convenzione;
- b) impossibilità di una o entrambe le parti di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione;
- c) insorgenza di un motivo di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- d) sospensione, cancellazione o radiazione del professionista dall'albo professionale;
- e) incapacità psico-fisica sopravvenuta del professionista;

f) condanna passata in giudicato del professionista per delitto non colposo punito con la reclusione;

g) dolo o colpa grave del professionista nell'espletamento del servizio;

h) gravi inadempienze da parte del professionista nell'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda il rapporto interpersonale con gli ospiti e con i parenti dei residenti.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'ASP potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

4. Nei casi di cessazione anticipata dall'incarico, al professionista spetterà esclusivamente il compenso maturato per le prestazioni rese sino a quel momento.

5. È altresì riconosciuto il recesso per giusta causa del professionista, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e, in ogni caso, in modo da evitare pregiudizio all'ASP. Il mancato rispetto del termine di preavviso e/o l'accertato pregiudizio arrecato, comporterà l'applicazione di una penale pari a 1/3 del compenso di cui al precedente art. 4, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 9**

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione sono da considerarsi riservati e ne è, quindi, espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy,

il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare nel contempo l'ASP al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal vigente ordinamento giuridico.

**Art. 10**

Il presente contratto è esente da bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

**Art. 11**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto la competenza è del Foro di Bari.


**Art. 12**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto


Per l'ASP il Segretario

(Efisabetta Manghisi)



Il Professionista

(Dott. Bartolomeo Allegrini)




Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente e specificamente quanto previsto negli artt.1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8,

9, 10 e 11 del presente contratto.

Il Professionista

(Dott. Bartolomeo Allegrini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Allegrini', written in a cursive style.